



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07-07-2015 Numero 18

Originale

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU
PER L'ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di luglio alle ore 20:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA	P	DELFINO MARCO	A
ROSSI MATTEO	P	CHIRONE GIUSEPPE	P
TEDESCHI DANIELA	P	COLA LUIGI	P
MUSCATELLO SALVATORE	P	ROBELLO GIACOMO	P
BONAVIA MARCO	A	CENEDESI PAOLO	A
VALLARINO LAZZARO	P	VALLE GEROLAMO	P
LO NIGRO FILIPPO	A	NERBONI EMANUELA	P
CALCAGNO PIETRO GIORGIO	P	VALLE GIUSEPPINA	P
ALBERT ALESSANDRO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Sindaco DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. BARBUSCIA ROSETTA.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639, Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili disciplinata, per effetto del comma 707 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) il cui presupposto si basa sul possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili come disciplinata dall'art. 1, dal comma 669 al comma 682, della Legge 147 del 27/12/2013, destinata a finanziare i servizi indivisibili dell'ente;
- 3) Della tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto si basa sul possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani come disciplinata dall'art. 1, dal comma 641 al comma 668 della Legge 147 del 27/12/2013, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti del detentore;

VISTO l'art. 1, comma 703, Legge 147 del 27/12/2013 ove si specifica che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO che per opera del comma 707 dell'art. 1 della Legge 147/2013 l'IMU continua a essere disciplinata dall'articolo l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 640 e 677, Legge 147 del 27/12/2013, con i quali viene stabilito che la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge di conversione del 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO IL D.L. 21 maggio 2013, n. 54 avente quale oggetto disposizioni in materia di imposta municipale propria;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 5/08/2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

1. il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo,

applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

2. il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze che ai sensi del comma 2 si applica limitatamente alle abitazioni principali (e loro pertinenze) classificate nella categoria catastale A1/A8/A9;
3. il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e con le limitazione del secondo comma, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che disciplina:

1. “ è riservato allo Stato il gettito d'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
2. “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali, al 30/07/2015;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lett b) del D.L. n 35 del 9/04/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013 stabilisce che l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e che tale pubblicazione va effettuata entro la data del 28/10;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L.201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Arenzano in quanto rientrante, ad oggi, tra i comuni montani come

- da Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 34;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani individuati come da Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 34;
 - soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l'anno 2015, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote deliberate per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5/07/2014, la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato;
 - è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari all'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per tali immobili all'ente va versato l'eventuale incremento di aliquota deliberato;
 - l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IUC si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a. l'unità abitativa (deve corrispondere all'ultima residenza) posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età;

- b. l'unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO opportuno tutelare l'uso dell'unità abitativa quale abitazione principale sia del proprietario sia dell'affittuario determinando per la prima casistica l'aliquota al 4 per mille di cui al D.L. 201/2012 art. 13, comma 7 e prevedendo per la casistica delle unità abitative locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano quali abitazioni principali l'aliquota del 6,6 per mille modificando in diminuzione, entro i limiti previsti dalla norma, l'aliquota base di cui all' art. 13, comma 6;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 640 legge 147/2014 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non deve superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 667 secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per la specifica tipologia;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consigliere Cola e Valle Gerolamo), su n. 11 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Chirone Giuseppe e Robello Giacomo,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'imposta municipale propria anno 2015 le aliquote deliberate per l'anno 2014, come di seguito specificate:
 - aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (categoria catastale A1/A8/A9);
 - aliquota del 6,6 per mille per le unità abitative locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (residenza anagrafica);
 - aliquota del 8,6 per mille per gli immobili di categoria D così suddivisa:
 - a) aliquota 7,6 per mille per la quota riservata allo Stato
 - b) aliquota dell'1 per mille per la quota riservata al Comune;
 - aliquota del 8,6 per mille per tutte le altre casistiche (immobili e aree fabbricabili);
- 2) di confermare in euro 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale (A1/A8/A9) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 640 legge 147/2014 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal comma 667 secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per la specifica categoria;

- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

----- * -----

Con voto unanime del Consiglio Comunale il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-07-2015 n. _____ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 29-07-2015 .

Arenzano, li 14-07-2015

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li 07-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

Divenuta esecutiva il 25-07-2015 , dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA